



GIUNTA REGIONE MARCHE  
SERVIZIO 7  
INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA, TURISMO  
E COMMERCIO

P.F. COMMERCIO E  
TUTELA DEI CONSUMATORI

414462/28/06/2010/R\_MARCHE/GRM/CTC\_07/P

**AI SINDACI DEI COMUNI  
DELLE MARCHE  
LORO SEDI  
ANCI  
PROVINCE  
CAMERE DI COMMERCIO  
CONFCOMMERCIO  
CONFESERCENTI  
CGIL  
CISL  
UIL**

**E, p.c. ASSESSORE AL COMMERCIO  
DOTT. ANTONIO CANZIAN**

**E, p.c. SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. MARIO CONTI  
SEDE**

**E, p.c. AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
ATTIVITA' ISTITUZIONALI,  
LEGISLATIVE E LEGALI  
DOTT. PAOLO LONDRILLO**

**E, p.c. AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
INTERNAZIONALIZZAZIONE,  
CULTURA, TURISMO E  
COMMERCIO  
DOTT. RAIMONDO ORSETTI**

**E, p.c. AL MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO  
DIREZIONE GENERALE PER IL  
MERCATO, LA CONCORRENZA,  
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA  
E LA NORMATIVA TECNICA  
DOTT. GIANFRANCESCO VECCHIO  
Via Sallustiana, 53  
ROMA**



GIUNTA REGIONE MARCHE  
SERVIZIO 7  
INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA, TURISMO  
E COMMERCIO

P.F. COMMERCIO E  
TUTELA DEI CONSUMATORI

**OGGETTO: Applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. Aspetti rilevanti agli effetti della legge regionale n. 27/2009 “Testo unico in materia di commercio”.**

Si trasmette, in allegato, la circolare esplicativa contenente le disposizioni applicative del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. Aspetti rilevanti agli effetti della legge regionale n. 27/2009 “Testo unico in materia di commercio”.

Si precisa che, per evitare applicazioni errate e/o illegittime o comunque non conformi a quanto stabilito dalla Regione Marche, si comunica che qualunque parere, indicazione, affermazione fornita da soggetti terzi, estranei alla Regione Marche, in sede di seminari, corsi, riviste e/o altri sistemi di comunicazione, **sono forniti esclusivamente a titolo personale e non costituiscono interpretazione autentica.**

Cordialmente,

**P.O. Coordinamento Commercio**  
*(Dott.ssa Nadia Luzietti)*

**IL DIRIGENTE**  
*(Dott. Pietro Talarico)*



GIUNTA REGIONE MARCHE  
SERVIZIO 7  
INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA, TURISMO  
E COMMERCIO

P.F. COMMERCIO E  
TUTELA DEI CONSUMATORI

**Allegato**

**CIRCOLARE ESPLICATIVA CONTENENTE LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010 N. 59 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO”. ASPETTI RILEVANTI AGLI EFFETTI DELLA LEGGE REGIONALE N. 27/2009 “TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO”.**

A partire dal giorno 8 maggio 2010 trova applicazione in Italia il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75/L, parte prima, del 23 aprile 2010.

L’adozione del decreto legislativo si inserisce nel processo di adeguamento del quadro normativo vigente, rispetto ai contenuti della direttiva 123/CE/2006 del Parlamento e del Consiglio – cosiddetta direttiva Bolkestein - .

La citata direttiva ha indicato quale suo obiettivo prioritario l’eliminazione delle barriere all’esercizio dell’attività di impresa nel mercato interno, sia come diritto di stabilimento che come diritto di prestazione occasionale.

Per raggiungere tale obiettivo ha indicato quel principale strumento la necessità di limitare l’obbligo di autorizzazione preliminare alle attività di servizio, sostituendolo, tutte le volte che sia possibile, con istituti semplificati, e di prevedere requisiti di accesso all’attività, solo nei casi in cui tale autorizzazione e tali requisiti siano giustificati dai cd motivi imperativi di interesse generale (ordine pubblico, tutela del consumatore, pubblica sicurezza, tutela dell’ambiente, ecc.), in conformità e nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità.

Pertanto, al fine di facilitare i comuni della Regione Marche nell’immediata applicazione delle disposizioni del decreto legislativo, se ne riassumono le principali novità, con particolare riferimento agli aspetti rilevanti e di immediato impatto rispetto alla legge regionale n. 27/2009 “Testo unico in materia di commercio”.

## **PARTE PRIMA**

La parte prima contiene disposizioni di carattere generale, che ai sensi del comma secondo dell’articolo 1 del decreto legislativo “*sono adottate ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere e) ed m) della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale*”; i principi da esse desumibili costituiscono,



altresì, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

**Conseguentemente le disposizioni della parte prima del decreto trovano immediata applicazione e prevalgono sulle vigenti normative regionali, in caso di difformità.**

## PARTE SECONDA

**La parte seconda del decreto legislativo contiene “disposizioni relative ai procedimenti di competenza dei Ministeri”, fra le quali si evidenziano le norme relative ai procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico” (in particolare dall’art. 64 all’art. 71).**

## PARTE TERZA

L’articolo 84, c. 1 del decreto legislativo, recante “*Disposizioni relative ai procedimenti di competenza regionale*” contiene una **clausola di cedevolezza** secondo la quale “*nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto*”.

Pertanto, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo stesso, le norme del decreto trovano diretta ed immediata applicazione fino ad avvenuto espresso adeguamento delle normative regionali, **a meno che le Regioni abbiano espressamente legiferato in adeguamento alla direttiva servizi.**

Va a questo punto ricordato che la Regione Marche, con legge regionale n. 27 del 10 novembre 2009 “Testo unico in materia di commercio” ha esercitato la propria competenza esclusiva in materia di commercio adeguando la normativa di settore alla direttiva servizi (ricordiamo che la legge regionale n. 27/2009 è stata approvata dopo un lungo iter dovuto proprio dalla necessità di adeguarla alla direttiva citata) .

**Successivamente alla sua approvazione, la legge regionale n. 27/2009 è stata, inoltre, notificata all’Unione Europea e, nell’ambito del processo di valutazione reciproca, sono stati giustificati i regimi autorizzatori che si è inteso mantenere (nel rispetto dei principi di discriminazione, necessità, proporzionalità).**

Si ritiene quindi applicabile nella Regione Marche la legge regionale n. 27/2009 rilevando purtuttavia che delle modifiche verranno apportate proprio per perfezionare il



processo di adeguamento alla direttiva servizi anche alla luce del decreto legislativo n. 59/2010.

Da un esame comparato tra i contenuti della direttiva 2006/123/CE, quelli del d.lgs. 59/2010 e quelli della l.r. 27/2009, si rileva quanto segue.

## 1) SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

La legge regionale n. 27/2009 ha introdotto nella materia del commercio una notevole semplificazione amministrativa, prevedendo un ampio ricorso alla dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata.

Rispetto ai regimi abilitativi previsti dal d.lgs. 59/2010, non si rilevano pertanto, nella normativa regionale, procedimenti meno semplificati.

Con riferimento ai singoli procedimenti si evidenzia che:

### - Esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

a) apertura: sia la l.r. n. 27/2009 (art. 63 comma 1) che il d.lgs n. 59/2010 (art. 64 comma 1) prevedono l'autorizzazione;

b) trasferimento di sede: la l.r. n. 27/2009 (art. 63 comma 1) prevede l'autorizzazione mentre il d.lgs. n. 59/2010 (art. 64 comma 1) prevede la DIA differita (che per la direttiva servizi è qualificato come un regime autorizzatorio).

A tal proposito si evidenzia che è intenzione di questa amministrazione trasformare l'autorizzazione in dia differita.

c) subingresso: il dlgs n. 59/2010 (art. 64 comma 1) prevede la DIA ad efficacia immediata mentre la l.r. 27/2009 non lo disciplina (è intenzione di questa amministrazione prevedere la DIA ad efficacia immediata nel relativo regolamento di esecuzione).

### - Esercizi di vicinato

a) Apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita: sia la l.r. n. 27/2009 (art. 13 comma 1) che il d.lgs. 59/2010 (art. 65 comma 1) prevedono la D.I.A. ad efficacia immediata.

b) la modifica di settore merceologico: la l.r. n. 27/2009 (art. 13 comma 1) prevede la DIA ad efficacia immediata mentre non è disciplinato dalla normativa statale.

- **Le forme speciali di vendita** (spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, vendita presso il domicilio del consumatore):



a) Esercizio dell'attività: sia la l.r. n. 27/2009 (artt.21,22,23,24) che il d.lgs 59/2010 (artt. 65,66,67,68 e 69) prevedono la DIA ad efficacia immediata.

#### **- Commercio al dettaglio su aree pubbliche a posto fisso e in forma itinerante**

a) Esercizio dell'attività: sia la l.r. n. 27/2009 (art. 38 comma 1) che il d.lgs n. 59/2010 (art. 70 commi 1 e 2) mantengono il regime autorizzatorio.

In materia di semplificazione, si informa, infine, che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 giugno u.s., ha approvato lo *“schema di decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, a norma dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, la cui entrata in vigore avverrà dunque a breve.

### **2) SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Nella Regione Marche, la materia della somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dal titolo III della l.r. n. 27/2009 e dal relativo regolamento di esecuzione che è in corso di perfezionamento.

Tale normativa regionale appare coerente con quanto previsto all'art. 64 del dlgs 59/2010.

### **3) LE FORME SPECIALI DI VENDITA**

Nella Regione Marche, le forme speciali di vendita sono disciplinate dal titolo II capo I sezione II agli articoli 20,21,22,23,24 della legge regionale n. 27/2009.

Nel caso di vendita per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione e della vendita al domicilio del consumatore, le norme regionali (rispettivamente gli articoli 23 comma 1 e 24 comma 1 della l.r. n. 27/2009) prevedono che la DIA ad efficacia immediata sia presentata al Comune nel quale l'esercente ha la residenza o la sede legale.

Le disposizioni statali attuano quanto previsto dall'art. 14, punto 1), lett. b) della direttiva servizi 2006/123/CE, che fa divieto di subordinare l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di requisiti fondati sulla residenza sul territorio dello Stato da parte del prestatore o del suo personale.

Pertanto, è intenzione di questa amministrazione modificare gli artt.23 comma 1 e 24 comma 1 della l.r. n. 27/2009 nella parte in cui prevedono che la DIA sia presentata al Comune nel quale l'esercente ha la residenza o la sede legale, con quanto previsto dal d.lgs



n. 59/2010 e cioè che la DIA sia presentata al Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività.

Nei casi invece di vendita in spacci interni di cui all'art.21 l.r. 27/2009 ed in quelli di vendita tramite apparecchi automatici, di cui all'art. 22 l.r. 27/2009 non viene indicato dove va presentata la DIA in quanto specificato nel relativo regolamento di esecuzione che è in corso di perfezionamento che indica il "Comune competente per territorio" come anche previsto nel dlgs n. 59/2010; tale Comune è da intendersi quello nel quale si avvia l'attività.

#### 4) COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Nella Regione Marche, il commercio su aree pubbliche è disciplinato dal capo II del titolo II della l.r. n. 27/2009 e dal relativo regolamento di esecuzione che è in corso di perfezionamento.

Tale normativa regionale appare coerente con quanto previsto all'art. 64 del dlgs 59/2010.

Nello specifico:

A) sia la l.r. n. 27/2009 (art. 38 comma 2) sia il dlgs n. 59/2010 (art. 70 comma 1) prevedono l'estensione della possibilità di esercizio dell'attività oltre che da parte delle società di persone anche alle "società di capitali";

B) il comma 2 dell'art. 70 del dlgs n. 59/2010 elimina il riferimento alla residenza o sede legale del richiedente e individua nel Comune nel quale s'intende avviare l'attività l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, mentre l'art. 42 comma 1 della l.r. 27/2009 prevede che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante sia rilasciata dal Comune di residenza o di dimora del gestore

Le disposizioni statali attuano quanto previsto dall'art. 14, punto 1), lett. b) della direttiva servizi 2006/123/CE, che fa divieto di subordinare l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di requisiti fondati sulla residenza sul territorio dello Stato da parte del prestatore o del suo personale.

Pertanto, è intenzione di questa amministrazione modificare l'art 42 comma 2 della l.r. n. 27/2009 nella parte in cui prevede che l'autorizzazione sia rilasciata dal Comune nel quale l'esercente ha la residenza o la dimora del gestore, con quanto previsto dall'art. 70 comma 2 del d.lgs n. 59/2010 e cioè che l'autorizzazione sia rilasciata dal Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività.

C) L'articolo 70 comma 5 del dlgs n. 59/2010 non è invece di immediata applicazione in quanto rinvia ad un atto successivo, da assumersi con intesa in sede di Conferenza Unificata, l'individuazione "anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto" dei "criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze



GIUNTA REGIONE MARCHE  
SERVIZIO 7  
INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA, TURISMO  
E COMMERCIO

P.F. COMMERCIO E  
TUTELA DEI CONSUMATORI

*previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie”.*

L'art. 40 comma 1 della l.r. n. 27/2009 relativamente all'esercizio dell'attività mediante posteggio, prevede che *“la concessione di posteggio nei mercati ha una durata di dieci anni”*, attribuendo la priorità agli operatori che hanno già utilizzato la porzione di area pubblica.

In attesa dell'individuazione dei nuovi criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in questa prima fase è da intendersi che:

- **le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto (cioè 8 maggio 2010) devono considerarsi valide fino alla scadenza del termine decennale originariamente fissato: si procederà al rinnovo delle medesime tenendo conto dei criteri che saranno determinati con l'intesa in sede di Conferenza Unificata;**
- **le concessioni decennali in scadenza nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di applicazione delle disposizioni transitorie, che saranno determinate sempre con l'intesa suddetta, potranno essere rinnovate su richiesta dell'interessato fino a detta ultima data. Successivamente si applicheranno le disposizioni transitorie elaborate in sede di Conferenza Unificata.**

Sempre in materia di commercio su aree pubbliche, si coglie l'occasione per segnalare che l'art. 34 della legge comunitaria 2009, di prossima pubblicazione, provvede alla modifica dell'art. 14-bis, comma 2, della l. 125/2001 (*“legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”*), innovando in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche.

La suddetta disposizione prevede che:

1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (gli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande)”;
2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, **fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate**, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni





di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

L'attuale disposizione apporta modifiche al vecchio articolo 14-bis, comma 2 che recitava che *“chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000”*.

## 5) VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

La disciplina dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, originariamente contenuta nella bozza del d.lgs n. 59/2010, è stata successivamente stralciata al fine dell'elaborazione della riforma organica del settore dell'editoria.

**A tale attività si applicano le disposizioni di cui alla sezione III del capo I Titolo II della l.r. n. 27/2009.**

## 6) REQUISITI DI ACCESSO

L'art. 71 del d.lgs. 59/2010 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali) disciplina interamente la materia dei requisiti soggettivi, modificandola sia rispetto alla precedente normativa statale che agli artt. 8, 9 e 61 della l.r. n. 27/2009.

Nell'attività commerciale sono rinvenibili le caratteristiche della “professione regolamentata”, come definita dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali recepita in Italia con d.lgs. 6 novembre 2007, n. 2006, recante *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CR che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”*.

La Corte Costituzionale, in merito, è stata chiara (da ultimo, sentenza 19/10/2009, n. 271) nell'affermare che in materia di professioni, in virtù della competenza concorrente, spetta allo Stato individuare sia le figure ed i profili professionali, che i requisiti, i titoli e gli ordinamenti didattici necessari per il relativo esercizio, in quanto tale attribuzione di competenza corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario.

Di conseguenza, in attuazione della competenza concorrente in materia di professioni attribuita allo Stato dall'art. 117, comma 2, della Costituzione, gli artt. 8, 9 e 61 della l.r. n. 27/2009 devono essere disapplicati, trovando applicazione in loro vece l'art. 71 del d.lgs 59/2010.

In particolare, si sottolineano le seguenti differenze di disciplina:



**Requisiti di onorabilità (valevoli per tutte le attività commerciali):**

- a) l'art. 71, comma 1, lett. b) del d.lgs. 59/2010 esclude dall'attività di vendita e di somministrazione *“coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale”*; questa previsione differisce da quanto stabilito all'art. 8, comma 1, lett. c) della L.R. 27/2009, che esclude *“coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo”*;
- b) l'art. 71, comma 1, lett. f) del d.lgs. 59/2010 considera impeditive solo le misure di sicurezza non detentive (personali e patrimoniali), mentre l'art. 8, comma 1, lett. g) della L.R. 27/2009 considera impeditive sia le misure di sicurezza detentive che quelle non detentive;
- c) l'art. 71, comma 3, del d.lgs. 59/2010 fa permanere l'impedimento per cinque anni dall'aver scontato la pena o, se la pena si sia estinta in altro modo, dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, che, ai sensi del nuovo art. 179 c.p., può essere richiesta dopo tre anni dall'esecuzione della pena, mentre l'art. 8, comma 2, della L.R. 27/2009 mantiene il divieto di esercizio dell'attività per soli tre anni dall'aver scontato la pena o dal passaggio in giudicato della sentenza;
- e) il d.lgs. 59/2010 non prevede, come invece previsto dall'art. 8 comma 1 lettera a) della l.r. n. 27/09 l'esclusione all'esercizio dell'attività commerciale *“a coloro che sono stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento nei modi di legge, anche se intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 80/2005)*;

**Requisiti professionali (per la vendita di alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande):**

- a) l'art. 71, comma 6, lett. a), del d.lgs. 59/2010 sottopone l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare e di quella di somministrazione di alimenti e bevande alla frequenza di un *“corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti”*, mentre l'art. 9, comma 1, lett. a), e l'art. 61, comma 5 lett. a), della L.R. 27/2009 distingue tra il *“corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare”* ed il *“corso di formazione professionale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande”*.

Occorre a questo punto ricordare che nella Regione Marche, al momento, la materia dei corsi di formazione professionale per l'attività di vendita nel settore alimentare e



per l'accesso all'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinate da due diverse disposizioni regionali.

Alla luce della disposizione statale, deve intendersi che, a partire dall'8 maggio 2010 (e fino alla definizione, da parte dello Stato, dei nuovi corsi) la frequenza, con esito positivo, di uno qualsiasi dei due corsi (vendita nel settore alimentare e sab), abilita ad entrambe le attività con effetto retroattivo (quindi a mero titolo esemplificativo chi ha frequentato il corso per la vendita nel settore alimentare – es. nel 2006 - e oggi vuole aprire un bar ha il titolo abilitativi per farlo);

- b) l'art. 71, comma 6, lett. b), del d.lgs. 59/2010 riconosce valore abilitante all'attività professionale svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o di coadiutore familiare.

La pratica professionale, svolta sia nell'attività di vendita che in quella di somministrazione, **abilita ad entrambe le attività.**

Invece, l'art. 9, della l.r. n. 27/09 che disciplina i requisiti professionali per il commercio alimentare non lo riconosce come requisito, mentre l'art. 61 comma 5) lett. c) della L.R. 27/2009 che disciplina i requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande prevede *“l'aver superato davanti ad apposita commissione costituita dalla Giunta regionale un esame di idoneità all'esercizio dell'attività.*

*Sono ammessi all'esame coloro che sono in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria superiore o coloro che hanno conseguito la maggiore età e hanno assolto agli obblighi scolastici”.*

Pertanto, tutti gli esami sostenuti e superati presso le CCIAA in base alla normativa regionale (L.R. n. 27/09), fino all'approvazione della disposizione regionale di modifica a recepimento dell'art. 71 del d.lgs n. 59/2010, sono validi ai fini del riconoscimento del requisito professionale

- c) l'art. 71, comma 6, lett. c) del d.lgs. 59/2010 riconosce valore abilitante al *“possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”*, mentre l'art. 9, comma 1, lett. b) riconosce valore abilitante al *“diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un indirizzo attinente alle materie dell'alimentazione o della somministrazione”* e l'art. 61 comma 5 lett. b) della L.R. 27/2009 riconosce valore abilitante al *“diploma di istruzione secondaria o universitario attinente l'attività”.*

L'individuazione dei titoli di studio di cui all'art. 61 comma 5 lett. b) della l.r. n. 27/09 è disciplinata dalla delibera di Giunta regionale n. 782 del 6 luglio 2006 che riconosce il *“diploma di istituto professionale o di istituto tecnico alberghiero attinente la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande e la laurea breve o specialistica finalizzata prevalentemente alla preparazione o somministrazione di alimenti e bevande da*



GIUNTA REGIONE MARCHE  
SERVIZIO 7  
INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA, TURISMO  
E COMMERCIO

P.F. COMMERCIO E  
TUTELA DEI CONSUMATORI

*individuare tra i percorsi previsti dall'autonomia didattica riconosciuta agli Atenei secondo le disposizioni vigenti dell'ordinamento giuridico italiano".*

Pur nella consapevolezza delle competenze statali in materia, onde evitare situazioni di incertezza operativa ai Comuni ed ai prestatori, in questa fase transitoria e solo fino all'individuazione, da parte dello Stato, dei titoli di studio con valore abilitante, si ritiene opportuno considerare ancora applicabile il suddetto decreto.

Si informa, inoltre, che il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Risoluzione n. 53609 del 18/5/2010, ha riconosciuto tra i titoli di studio con valore abilitante anche il diploma di laurea in Farmacia.

Si ricorda, infine, che la definizione dell'organizzazione dei corsi di formazione, in quanto materia "formazione professionale", è attribuita alla competenza esclusiva delle Regioni dall'art. 117, comma 3, della Costituzione.

- d) l'art. 71 del d.lgs. 59/2010 non elenca espressamente la pregressa iscrizione al R.E.C. tra i requisiti abilitanti all'attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande,

Tuttavia, sul punto, il Ministero dello Sviluppo Economico, si è già espresso, con la già citata Risoluzione n. 53422 del 18/5/2010, rinviando a quanto già sostenuto nella circolare n. 3603/C del 28/9/2006, ai punti 2.2.1, 2.2.2., 2.2.3 e 2.2.4.

In tale circolare, emanata a seguito del D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in L. 4 agosto 2006 n. 248, il Ministero, preso atto della soppressione del R.E.C. per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a partire dal 4 luglio 2006, aveva riconosciuto il possesso del requisito professionale ai soggetti iscritti al suddetto Registro prima del 4 luglio 2006.

Successivamente, con Risoluzione n. 61559 del 31/5/2010, per evitare disparità di trattamento, il Ministero ha considerato come requisito valido per la qualificazione professionale per entrambi i settori anche il possesso dell'iscrizione al R.E.C. per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, motivando con l'abrogazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 114/1998 ad opera dell'art. 71, comma 3, del d.lgs. 59/2010 che consentirebbe di *"superare il limite temporale di validità dell'iscrizione al REC (ossia il quinquennio successivo alla data del 24 aprile 1999) determinato dal richiamo nella lettera c) del comma 5 al quinquennio precedente e alla soppressione del REC a far data dal 24 aprile 1999"*.

**In conclusione, si ritiene opportuno ripetere che, alla luce dell'art. 71 del d.lgs. 59/2010, sia il corso di formazione professionale, che la pratica professionale che il possesso del titolo di studio abilitano indifferentemente ad entrambe le attività di vendita, alimentare e di somministrazione.**



GIUNTA REGIONE MARCHE  
SERVIZIO 7  
INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA, TURISMO  
E COMMERCIO

P.F. COMMERCIO E  
TUTELA DEI CONSUMATORI

**P.O. Coordinamento commercio**

*(Dott.ssa Nadia Luzietti)*

**IL DIRIGENTE**

*(Dott. Pietro Talarico)*